



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG. UE 1303/2013, Artt. 32-35 REG UE 1305/2013, Art. 44</i>
codice misura	<i>19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER</i>
codice sottomisura	<i>19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL</i>
codice tipo intervento	<i>19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>



INDICE

1.	Descrizione generale.....	3
1.1.	Descrizione tipo intervento.....	3
1.2.	Obiettivi.....	3
2.	Ambito territoriale di applicazione.....	3
3.	Beneficiari degli aiuti	4
3.1.	Soggetti richiedenti.....	4
3.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	4
4.	Interventi ammissibili.....	4
4.1.	Interventi previsti.....	4
4.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	4
4.3.	Impegni e prescrizioni operative	6
4.4.	Vincoli e durata degli impegni	6
4.5.	Spese ammissibili	6
4.6.	Spese non ammissibili	7
4.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	7
5.	Pianificazione finanziaria	
5.1.	Importo finanziario a bando	7
5.2.	Livello ed entità dell'aiuto.....	7
5.3.	Limiti di intervento e di spesa	7
5.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	7
5.5.	Sanzioni e riduzioni.....	8
6.	Criteri di selezione.....	8
6.1.	Criteri di priorità e punteggi	8
6.2.	Condizioni ed elementi di preferenza	8
7.	Domanda di aiuto	8
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	8
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	8
8.	Domanda di pagamento	8
8.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	9
8.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	9
9.	Obblighi a carico dei beneficiari, verificabilità e controllo	9
10.	Informativa trattamento dati personali.....	9
11.	Informazioni, riferimenti e contatti	10
12.	ALLEGATI TECNICI.....	10

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Nell'ambito della sottomisura 19.3, il tipo di intervento sostiene la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione previste all'art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art. 44 del Reg. (UE) 1305/2013, che i Gruppi di Azione Locale possono attivare attraverso appositi progetti di cooperazione.

Tali attività sono attuate a complemento della strategia di sviluppo locale del GAL che intenda attivarle, coerentemente ai fabbisogni, agli ambiti di interesse, agli obiettivi e ai risultati attesi della strategia medesima.

L'intervento consiste nel sostegno alla preparazione e realizzazione di uno o più progetti di cooperazione che riguardano aspetti o problematiche comuni a territori rurali diversi, da affrontare e sviluppare attraverso l'incontro ed il confronto tra le rispettive culture e realtà.

I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso, consistono generalmente anche in benefici indiretti per i territori e le relative comunità, quali la nascita e sviluppo di competenze, di reti e di relazioni, che diventano patrimonio comune dei partner. Il confronto e lo scambio di esperienze tra partenariati operanti in territori diversi possono favorire la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno, stimolando esperienze innovative per le singole realtà interessate e aumentando la capacità di elaborare ed attuare progetti comuni e condivisi.

L'intervento sostiene l'attuazione, da parte dei GAL, di progetti relativi a:

- cooperazione interterritoriale (con altri territori ubicati in Italia)
- cooperazione transnazionale (con territori ubicati in altri Stati membri o in paesi terzi).

Ciascun progetto prevede un'*azione attuativa comune*, quale applicazione concreta e tangibile, attivata attraverso una o più misure/tipo interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale.

Valutate le esperienze relative alle precedenti programmazioni in materia di "cooperazione Leader" ed in considerazione della particolare esigenza di assicurare la massima coerenza attuativa di questo intervento rispetto alle altre Regioni ed il raccordo, quindi, con le eventuali linee guida e direttive nazionali che potranno essere fornite successivamente alla pubblicazione del presente bando, la Regione potrà provvedere al completamento e/o adeguamento delle presenti disposizioni in tempo utile ai fini della presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti.

1.2. Obiettivi

Il presente tipo di intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di cooperazione di cui all'art. 44, lett. a), del Reg. (UE) 1305/2013, che si propongono di contribuire al perseguimento degli obiettivi dello Sviluppo locale Leader attuato attraverso la Misura 19:

- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro
- priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5)
- obiettivi trasversali innovazione e ambiente

e degli obiettivi specifici regionali per il Leader definiti dal PSR e richiamati nel bando relativo alla Misura 19 (Tipo intervento 19.4.1-*Quadro di riferimento*).

2. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dagli Ambiti territoriali designati nei quali i Programmi di Sviluppo Locale selezionati e approvati dalla Regione prevedono l'attivazione della cooperazione Leader attraverso il presente tipo di intervento.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1. Soggetti richiedenti

a - Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 32-34.

b - Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/tipo interventi del PSL direttamente attivati nell'ambito dei singoli progetti di cooperazione.

3.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Possono accedere agli aiuti i Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 32-34, selezionati dalla Regione ai fini della Misura 19, ossia i GAL titolari di una domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 ammissibile e finanziabile.

I requisiti relativi ai beneficiari degli aiuti recati dalle misure/tipi intervento attivati attraverso l'azione attuativa comune prevista dai singoli progetti di cooperazione sono definiti a livello di corrispondente misura/tipo intervento del PSL, in conformità con il quadro degli interventi previsto dal PSR.

4. Interventi ammissibili

4.1. Interventi previsti

Sono ammissibili gli interventi che riguardano la preparazione e realizzazione del progetto di cooperazione, in funzione dell'azione attuativa comune, con riferimento quindi alle seguenti fasi e tipologie:

a) preparazione e realizzazione (animazione, coordinamento, progettazione, direzione, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell'eventuale struttura comune)

b) azione attuativa comune attivata attraverso le misure/tipi intervento del PSL e PSR.

4.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

L'intervento di cooperazione può essere attivato esclusivamente attraverso gli appositi progetti previsti dall'art. 44 [paragrafo 1, lettere a) e b)] del Reg. (UE) 1305/2013, di:

- cooperazione interterritoriale (con altri territori ubicati in Italia)

- cooperazione transnazionale (con territori ubicati in altri Stati membri o in paesi terzi),

che prevedono comunque un'*azione attuativa comune*, quale applicazione concreta e tangibile del progetto medesimo, da attuare mediante una o più misure/tipi intervento previsti dal PSL e PSR.

I relativi interventi sono quindi ammissibili, in funzione delle seguenti condizioni:

a) sono previsti e programmati nell'ambito del PSL, in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale, per quanto riguarda i relativi progetti direttamente selezionati e proposti da parte del GAL interessato, nell'ambito dell'apposito "Quadro idee-progetto" (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata)

b) sono attivati sulla base di appositi e conseguenti progetti di cooperazione presentati alla Regione, unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del Quadro idee-progetto e del piano di finanziamento approvati nell'ambito del PSL

c) il progetto riguarda la "cooperazione interterritoriale" oppure la "cooperazione transnazionale"

d) il progetto di "cooperazione interterritoriale" coinvolge altri territori ubicati in Italia, ossia almeno un altro GAL partner selezionato da una Regione italiana, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 44 [paragrafo 1, lettere a) e b)]; quando non siano coinvolti GAL di altre Regioni, il progetto deve prevedere almeno 4 GAL selezionati dalla Regione del Veneto ai sensi della presente sottomisura

e) il progetto di "cooperazione transnazionale" coinvolge altri territori di Stati membri dell'UE o di paesi terzi, ossia almeno un altro GAL partner selezionato da uno Stato membro dell'UE o di paesi terzi ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 44 [paragrafo 1, lettere a) e b)]

- f) il progetto prevede una specifica azione attuativa comune attivabile attraverso una o più misure/tipo interventi del PSL e PSR, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/tipo interventi previsti dal PSL
- g) il progetto prevede il coinvolgimento di uno o più partner sulla base di una apposita convenzione denominata accordo di cooperazione, predisposto e redatto nelle lingue dei diversi Stati membri interessati e in forma giuridica riconosciuta in uno di essi, nel caso di progetti di “cooperazione transnazionale”
- h) l'accordo definisce e contiene tutti gli elementi utili ad assicurare una chiara e completa definizione dei compiti e degli impegni reciproci, la gestione programmata e trasparente delle attività e la tempistica del progetto e della partnership, con particolare riferimento ai seguenti:
 - i. impegno sottoscritto da tutti i partner
 - ii. individuazione di un gruppo capofila, responsabile dell'attuazione del progetto
 - iii. descrizione dettagliata del progetto (obiettivi, misure adottate, beneficiari, bilancio complessivo e risultati previsti)
 - iv. ruolo e contributo finanziario di ciascun partner relativamente all'organizzazione ed all'attuazione del progetto
 - v. calendario indicativo
 - vi. normativa applicabile e foro interessato in caso di controversie tra le parti
 - vii. eventuale clausole e termini definitivi per l'eventuale adesione di ulteriori partner del progetto.

L'Accordo di cooperazione viene predisposto e sottoscritto conformemente allo schema generale approvato dalla Regione.

- i) possono essere partner del progetto, oltre ad altri GAL, i soggetti definiti dal Reg. (UE) 1305/2013, art. 44, par. 2, lettere a) e b):
 - i. un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
 - ii. un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
- j) i partner assimilabili ai GAL, sulla base del tipo di coinvolgimento nell'attuazione del progetto, possono essere distinti nelle seguenti due categorie:
 - i. *partner effettivi* quando partecipano al progetto assumendo specifici impegni nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione;
 - ii. *partner associati* quando sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario.
- k) nell'ambito dei progetti di cooperazione, è necessaria l'individuazione di un partner capofila, individuato tra i GAL aderenti al progetto; il GAL capofila detiene la responsabilità complessiva del progetto, mentre ciascun partner è impegnato a svolgere le attività definite all'interno del progetto e nell'Accordo di cooperazione, delle quali risponde sia alla propria AdG che agli altri partner.

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, viene considerata la presenza e sussistenza di tutti gli elementi essenziali previsti dal presente bando e dal Fascicolo di progetto, con particolare riferimento a:

- i. completezza e conformità della documentazione presentata
- ii. conformità del progetto con il “Quadro idee progetto” del PSL
- iii. ammissibilità dei soggetti partner e dei territori cooperanti
- iv. ammissibilità delle operazioni programmate
- v. grado di definizione e di concretezza delle operazioni programmate
- vi. rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla sottomisura
- vii. conformità e completezza dell'accordo di cooperazione, rispetto almeno agli elementi minimi previsti dallo schema approvato dalla Regione.

Ai fini della realizzazione dell'azione attuativa comune, il GAL attiva le relative misure/tipo interventi previste dal singolo progetto di cooperazione, attraverso le medesime formule, condizioni e modalità previste per la sottomisura 19.2 e secondo le procedure generali approvate dalla Regione. I singoli beneficiari di tali

misure/tipo interventi accedono ai relativi aiuti secondo le modalità previste a livello di singola misura/tipo intervento e sulla base, comunque, di apposita domanda di aiuto presentata ad Avepa.

Il progetto approvato può prevedere eventuali modifiche ed integrazioni coerenti con le procedure generali del PSR o ammesse comunque ai fini del presente intervento. Qualora tali modifiche ed integrazioni riguardino la composizione del partenariato o la realizzazione dell'azione attuativa comune, devono essere comunque assicurate le seguenti condizioni:

- i. numero minimo di GAL partecipanti (partner del progetto)
- ii. compatibilità con quanto stabilito nell'Accordo di cooperazione
- iii. rispetto del termine generale per la conclusione degli interventi
- iv. in caso di recesso/rinuncia da parte del GAL capofila, il ruolo di soggetto capofila deve essere assunto da uno dei GAL partner, assicurando il mantenimento dei requisiti generali del progetto.

4.3. Impegni e prescrizioni operative

Ai fini dell'attuazione dei progetti di cooperazione e delle relative attività, sono considerati ed evidenziati i seguenti impegni, il cui mancato rispetto sarà valutato alla luce delle specifiche disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, che saranno approvate successivamente dalla Regione in coerenza con il relativo quadro di riferimento:

- a. Attivazione operativa del progetto, da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile, almeno fino all'approvazione dell'azione attuativa comune, e di almeno uno dei partner che hanno sottoscritto l'accordo, attraverso almeno l'approvazione da parte della relativa AdG
- b. Attivazione finanziaria dell'azione attuativa comune, da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile, fino all'approvazione di almeno una domanda di aiuto da parte dei relativi soggetti beneficiari.

4.4. Vincoli e durata degli impegni

Il GAL assume gli impegni derivanti dall'ammissione a finanziamento di ciascun progetto di cooperazione, entro i termini stabiliti per la relativa attuazione e finanziamento.

4.5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- a. ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto
- b. azioni e attività di comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori
- c. organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione
- d. studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto
- e. organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione
- f. personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione
- g. coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
- h. costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune
- i. azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle ulteriori condizioni stabilite dal PSR e dal PSL, per le singole misure/tipo interventi attivati.

E' ammissibile la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le spese sono ammissibili dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.

4.6. Spese non ammissibili

Per quanto riguarda la possibile non ammissibilità delle spese, in particolare rispetto all'ubicazione di riferimento, si considerano le disposizioni generali previste dal capitolo 8.1 del PSR (Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura) e dai correlati richiami dei regolamenti vigenti dell'UE.

4.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

La durata del progetto di cooperazione viene stabilita dal soggetto richiedente (GAL) in funzione delle relative finalità e ed obiettivi, entro il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti dalla Misura 19.

La durata ed i termini per l'esecuzione dei singoli interventi attivati attraverso l'azione attuativa comune corrispondono, o sono comunque coerenti, con quelli stabiliti a livello di corrispondente misura/tipo intervento, nell'ambito del PSL e del PSR.

5. Pianificazione finanziaria

5.1. Importo finanziario a bando

L'importo totale previsto dal PSR a sostegno del presente tipo di intervento corrisponde a 5.565.863,00 euro. Il PSL che prevede l'attivazione del presente tipo di intervento definisce anche l'importo a sostegno delle attività di cooperazione ed i relativi importi previsti, sulla base delle condizioni e dei limiti previsti dal presente bando (paragrafi 4.5 e 5.3).

Le eventuali economie di risorse previste a sostegno del tipo di intervento 19.3.1 sono destinate alla dotazione del tipo di intervento 19.2.1.

5.2. Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto a sostegno delle spese di preparazione e realizzazione corrisponde al 100% della spesa ammissibile, per quanto riguarda le spese indicate ai punti a-h del precedente paragrafo 4.5-Spese ammissibili; per le spese relative alla realizzazione dell'azione attuativa comune (voce "i") sono applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/tipo intervento.

Nel caso in cui un progetto di cooperazione presentato ed ammesso a finanziamento non risulti effettivamente realizzato ossia in presenza delle situazioni a) e b) previste a livello di "impegni" (paragrafo 4.3), può essere riconosciuto un importo di spesa ammissibile ed accertata fino ad un massimo di 10.000,00 euro.

5.3. Limiti di intervento e di spesa

A livello di singolo PSL, l'importo della spesa ammessa relativa al tipo di intervento 19.3.1 corrisponde al massimo al 10% della spesa pubblica programmata per il tipo di intervento 19.2.1.

L'importo relativo alla spesa pubblica programmata e ammessa relativa ad ogni singolo progetto di cooperazione non può essere comunque inferiore a 100.000,00 euro, mentre la quota di spesa a sostegno della realizzazione dell'azione attuativa comune non può essere inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto.

5.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

5.5.Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze, previste dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", sono approvate con successivo provvedimento regionale.

6. Criteri di selezione

6.1.Criteri di priorità e punteggi

Il tipo di intervento 19.3.1 viene prevista ed integrata, da parte del GAL che intende attivarla, nell'ambito del PSL, sulla base del relativo "Quadro idee-progetto".

I singoli progetti di cooperazione sono quindi selezionati direttamente dai GAL e proposti nell'ambito del PSL, in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima. Le giustificazioni ed i criteri assunti per la suddetta selezione sono motivate nell'ambito del medesimo PSL.

Sulla base del Quadro delle idee progetto approvato con il PSL, i GAL presentano, entro i termini stabiliti dal presente bando, apposita domanda di aiuto all'Avepa, che valuta l'ammissibilità dei progetti e della relativa spesa.

6.2.Condizioni ed elementi di preferenza

Il presente bando non prevede condizioni ed elementi di preferenza.

7. Domanda di aiuto

7.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

A partire dalla data di approvazione della domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader, ed entro il 31.12.2018, il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Avepa completa del relativo Progetto (esecutivo) di cooperazione, utilizzando il Fascicolo di progetto e lo schema di Accordo approvati dalla Regione.

7.2.Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto deve essere allegato il progetto di cooperazione ed il relativo Accordo sottoscritto dai partner aderenti, anche in lingua inglese nel caso di progetti di cooperazione transnazionale.

L'approvazione della domanda di aiuto da parte di Avepa prevede, in ogni caso, la condizione che i conseguenti pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari risultino subordinati all'approvazione del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate.

8. Domanda di pagamento

8.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il GAL titolare della domanda di aiuto, e del relativo progetto, può presentare ad Avepa apposita domanda di acconto, secondo le condizioni e le modalità previste dagli "indirizzi procedurali" del PSR, previa conferma documentata dell'avvenuta approvazione del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate.

8.2.Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, che avviene previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e documentati dal progetto, il GAL presenta ad Avepa, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti report finali:

1. *Rapporto generale di progetto*, a cura del GAL capofila, redatto in lingua italiana, relativo allo svolgimento complessivo del progetto e dell'azione attuativa comune, con indicazione anche del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti, attraverso le iniziative dei singoli partner cooperanti e del rendiconto finanziario finale;
2. *Relazione di progetto* da parte del GAL titolare della domanda di aiuto, relativa alle attività realizzate e al grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute;
3. un *output finale* rappresentativo della realizzazione e completamento del progetto e degli interventi attuati (programma evento finale di presentazione e diffusione dei risultati del progetto; pubblicazione cartacea o multimediale; sito web dedicato, etc.).

9. Obblighi a carico dei beneficiari, verificabilità e controllo

Il rispetto degli obblighi previsti al punto 4.3 precedente verrà verificato attraverso controlli documentali, in loco e la verifica delle autocertificazioni. Il beneficiario dovrà acconsentire di sottoporsi, in qualsiasi momento, allo svolgimento di tali accertamenti, mediante l'esame di ogni afferente documentazione richiesta, impegnandosi altresì a fornire, a semplice richiesta, tutte le informazioni in merito richieste.

Saranno effettuati controlli sulla documentazione presentata dal beneficiario e sulle spese sostenute e rendicontate.

Per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alle disposizioni riportate nel documento "indirizzi procedurali".

10. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Piani e Programmi del Settore Primario, Via Torino, 110 – 30172 Mestre
Venezia Tel. 041/2795452 – Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

12. ALLEGATI TECNICI

Gli allegati tecnici relativi al presente intervento, in particolare gli schemi riguardanti il Fascicolo di progetto e l'Accordo di cooperazione vengono successivamente approvati dalla Regione assicurando la necessaria coerenza attuativa rispetto alle altre Regioni ed il raccordo con le eventuali linee guida e direttive nazionali che potranno essere fornite successivamente alla pubblicazione del presente bando, in tempo utile ai fini della presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti.